

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI

Protocollo d'intesa

Sottoscritto a Roma il 5 novembre 2009



Il Sottosegretario di Stato alle Politiche per la Famiglia



ABI – Associazione Bancaria Italiana

CONSIDERATO

Che l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n.285, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo dotato di personalità giuridica, denominato "Fondo di credito per i nuovi nati" volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie alle Banche e agli Intermediari finanziari;

che il comma 1-bis del medesimo articolo dispone che il Fondo sia integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009, per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare;

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 2009, registro n. 9 - foglio n. 76 (d'ora in poi "Decreto") stabilisce i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;

che l'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto stabilisce che possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo: a) le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni; b) gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo;

che l'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo Decreto dispone che le Banche e gli Intermediari finanziari stipulano con il Dipartimento per le politiche della famiglia apposite convenzioni il cui schema, sul quale è acquisito il parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilito da un Protocollo di Intesa tra l'ABI e il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e con il quale sono determinati la tipologia del finanziamento, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo e la definizione delle regole di gestione del Fondo in conformità a quanto previsto dal Decreto stesso;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il Sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia

**Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
delegato alle Politiche per la famiglia**

e

l'ABI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Fondo di Garanzia)**

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e stato costituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia (d'ora in poi "Dipartimento") un Fondo di garanzia finalizzato al rilascio di garanzie fideiussorie dirette, alle Banche e agli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 107 del T.U.B. per l'erogazione di finanziamenti alle famiglie con un figlio nato o adottato negli anni 2009, 2010 e 2011 e per la corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo fondo, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel 2009 che siano portatori di malattie rare.

2. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo è pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, integrata, per l'anno 2009, di ulteriori 10 milioni di euro per la corresponsione di contributi in conto interessi, su finanziamenti garantiti dal medesimo fondo, in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare.

**Art. 2
(Adesione da parte delle Banche/Intermediari finanziari)**

1. Le Banche e gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 107 del T.U.B. (d'ora in poi "Finanziatori") interessati a concedere i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 devono aderire al presente Protocollo d'Intesa

sottoscrivendo con il Dipartimento apposita convenzione il cui schema è riportato all'Allegato 1.

Art. 3 (Tipologia di finanziamenti)

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti erogati dai Finanziatori a favore di soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati negli anni 2009, 2010 e 2011, secondo lo schema procedurale di cui all'Allegato 2. Nel caso di potestà o affidamento condiviso è ammesso un solo prestito.
2. Sui finanziamenti a favore dei soggetti esercenti la potestà genitoriale di bambini nati o adottati nell'anno 2009 che siano portatori di malattie rare, individuate dall'elenco di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e concesso, oltre alla garanzia del Fondo, un contributo in conto interessi in misura tale che il tasso annuo effettivo globale (TAEG) a carico del beneficiario sia pari allo 0,50 per cento, secondo lo schema procedurale di cui all'Allegato 3.
3. I finanziamenti ammissibili agli interventi di cui ai commi 1 e 2 hanno importo non superiore a 5 mila euro e sono a tasso fisso.
4. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 1 non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, in vigore alla data della delibera di finanziamento, decurtato del 50 per cento.
5. Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, avrà una durata massima pari a 5 anni.
6. Non si applicano al finanziamento penali di estinzione anticipata
7. Resta facoltà dei Finanziatori aderenti l'erogazione del finanziamento di cui al presente articolo

Art. 4 (Gestione del Fondo)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, della prestazione di una società a capitale interamente pubblico (d'ora in poi "Gestore"), affidandogli l'esecuzione delle seguenti attività:
 - a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
 - b) pagamento ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo;
 - c) pagamento dei contributi agli interessi di cui all'articolo 8 del Decreto;
 - d) esercizio dell'azione di recupero ai sensi dell' art. 7 del Decreto.

Art. 5
(Impegni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia)

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia:

- a) emana, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del Decreto, un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, con il quale sono disciplinate le attività di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del Decreto stesso;
- b) esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti del Gestore;
- c) diffonde la conoscenza dell'iniziativa anche attraverso una campagna informativa ed un apposito sito internet;
- d) sottoscrive con l'ABI e con il Gestore un apposito accordo tecnico che disciplina gli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori aderenti ed il Gestore.

Art. 6 (Impegni dell'ABI)

1. L'ABI:

- a) diffonde alle proprie associate l'iniziativa;
- b) sottoscrive con il Dipartimento e con il Gestore un apposito accordo tecnico che disciplina gli aspetti tecnico operativi concernenti i rapporti tra i Finanziatori aderenti ed il Gestore;
- c) promuove la sottoscrizione, tra il Dipartimento ed i Finanziatori delle specifiche convenzioni sulla base dello schema di cui all' Allegato 1;
- d) pubblica sul sito internet *www.abi.it* l'elenco dei Finanziatori che aderiscono al programma di finanziamento, con le relative condizioni applicate da ciascuno.

Art. 7
(Osservatorio)

1. L'ABI ed il Dipartimento partecipano tramite un proprio rappresentante all'Osservatorio con funzioni consultive istituito presso il Dipartimento ai sensi dell'articolo 11 del Decreto, per l'acquisizione di pareri sulle materie espressamente stabilite dal medesimo articolo 11.

Art. 8
(Validità del Protocollo)


1. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data di stipula ed esplica i suoi effetti per le operazioni relative agli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011, ferma restando l'applicazione delle sue disposizioni fino alla naturale conclusione delle operazioni di finanziamento e di garanzia relative al periodo di riferimento.

2. Eventuali modifiche di carattere applicativo al presente Protocollo e agli allegati 2 e 3 che si rendessero necessarie, anche sulla base delle risultanze dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del Decreto, sono apportate con accordi stipulati tra il Dipartimento e l'ABI.

Roma, 5 novembre 2009

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
delegato alle politiche per la famiglia

Sen. Carlo Amedeo Giovanardi



Il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Corrado Fissola

